



COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE

Provincia di Venezia

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI E MODALITÀ PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE E AL CODICE DELLA STRADA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 28.12.2007

Indice

Art. 1	Generalità e ambito di applicazione
Art. 2	Violazioni pecuniarie ai regolamenti ed ordinanze comunali
Art. 3	Violazioni accessorie ai regolamenti ed ordinanze comunali
Art. 4	Violazione di ordinanze comunali non sanzionabili
Art. 5	Accertamento delle violazioni e gestione del procedimento sanzionatorio
Art. 6	Sequestro e confisca
Art. 7	Pagamento in misura ridotta
Art. 8	Pagamento rateale
Art. 9	Ricorsi
Art. 10	Ordinanza – Ingiunzione
Art. 11	Riscossione forzata, iscrizione a ruolo, provvedimento di sgravio
Art. 12	Destinatario dei proventi per la violazione dei regolamenti e delle Ordinanze comunali
Art. 13	Affidamento a terzi del servizio di riscossione
Art. 14	Norme finali
Art. 15	Pubblicità
Art. 16	Entrata in vigore

Normativa di riferimento

- R.D. 639/1910 “Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato”
- Legge 689/1981 “Modifica al sistema penale”
- D.Lgs 446/1997 “Istituzione imposta regionale sulla attività produttive, revisione degli scaloni, delle quote e delle detrazioni IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.
- D.Lgs 507/1999 “Normativa di depenalizzazione e Riforma del sistema sanzionatorio”
- D.Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”
- Circolare Ministeriale n. 263/1 bis/11/L. 142 del 7.3.2001
- Circolare Ministeriale n. 2 del 10.1.2000 – Prot. M/6326/57

Art. 1 – Generalità ed ambito di applicazione

1. Il Presente Regolamento disciplina le procedure per l'applicazione delle sanzioni alle violazioni delle norme contenute nei regolamenti e nelle ordinanze comunali, e le modalità per la riscossione delle sanzioni relative a violazioni amministrative e al Codice della Strada.
2. Il Consiglio Comunale approva i regolamenti di polizia locale indicanti le norme di comportamento e le relative sanzioni amministrative.
3. Il Sindaco adotta le ordinanze contingibili ed urgenti indicanti le norme di comportamento e le relative sanzioni amministrative.
4. Il Responsabile del servizio competente adotta le ordinanze a carattere ordinario indicanti le norme di comportamento e le relative sanzioni amministrative.
5. Le sanzioni amministrative da applicarsi a seguito di violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali possono essere pecuniarie e/o accessorie, come di seguito specificato:
 - a) pagamento di una somma di denaro
 - b) sequestro e confisca amministrativa
 - c) rimozione delle opere abusive
 - d) ripristino dello stato dei luoghi
 - e) sospensione, cessazione o revoca di una determinata attività

Art. 2 – Violazioni pecuniarie ai regolamenti ed ordinanze comunali

1. Per le violazioni a disposizioni di regolamenti comunali vigenti, rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento ad una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge, si applicano le disposizioni dell'art. 10 della L. 689/1981, individuando il minimo ed il massimo edittale rispettivamente in Euro 51,00 e in Euro 516,00.
2. Le violazioni alle ordinanze comunali sono punite con la sanzione pecuniaria da Euro 51,00 a Euro 516,00.
3. Nel rispetto della normativa generale in materia, gli importi stabiliti dal presente articolo potranno essere soggetti ad eventuali adeguamenti sulla base degli indici ISTAT. L'adeguamento avrà cadenza biennale e sarà disposto con apposito provvedimento dalla Giunta Comunale.
4. Qualora il trasgressore reiteri la medesima violazione, la sanzione pecuniaria viene raddoppiata, anche se la precedente è stata regolarmente oblata.
5. L'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste al presente articolo non esclude l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie, come previste al successivo art. 3.
6. Le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali possono essere conciliate esclusivamente mediante versamento dell'importo stabilito, maggiorato delle eventuali spese.
7. In caso di mancata oblazione si applicheranno le procedure previste dalla L. 689/1981.

Art. 3 – Violazioni accessorie ai regolamenti e alle ordinanze comunali

1. Nel caso in cui le violazioni ai regolamenti comunali comportino, oltre alla sanzione pecuniaria, l'applicazione di sanzioni accessorie, le medesime si applicano di diritto secondo quanto indicato:
 - a) obbligo di compiere, sospendere o cessare una determinata cosa o attività
 - b) obbligo del ripristino dello stato dei luoghi o rimozione di opere o materiali
 - c) sequestro amministrativo di attività o cose, con eventuale confisca
 - d) sospensione, cessazione o revoca di attività
2. Qualora non si ottemperi a quanto previsto dalle sanzioni accessorie immediatamente ovvero entro i termini specificati nel verbale di contravvenzione, il Sindaco o il Responsabile del servizio competente può ordinare la prescrizione e disporre l'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese a carico del contravventore.
3. All'atto dell'accertamento dell'infrazione, gli agenti di P.L. procederanno al sequestro degli oggetti serviti a commettere l'infrazione o che ne siano il prodotto, al fine di consentire gli accertamenti del caso ovvero ai fini di evitare il pericolo di occultamento delle prove. Tali oggetti saranno conservati presso il deposito comunale o presso altro deposito.
Il relativo verbale sarà trasmesso all'Autorità Giudiziaria o Amministrativa competente per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti.
4. Qualora il contravventore si avvalga della facoltà di obblare per vie brevi, le cose sequestrate potranno essere al medesimo restituite previo pagamento delle somme dovute all'Amministrazione a titolo di danni, spese, spese per custodia etc.
5. Nel caso di sequestro di merci deperibili di cui non possa essere assicurata adeguata conservazione, l'Amministrazione potrà richiedere all'Autorità competente l'autorizzazione alla vendita immediata, ovvero, ove questo non possa aver luogo, la devoluzione a favore di Istituti di beneficenza. Le merci deperite o in via di deperimento verranno distrutte. Le somme ricavate dalla vendita saranno rimesse al contravventore, salvo diverse disposizioni dell'Autorità competente, previa detrazione delle spese e diritti spettanti al Comune.

Art. 4 – Violazione di ordinanze comunali non sanzionabili

1. Le violazioni alle ordinanze contingibili ed urgenti per le quali non siano previste sanzioni pecuniarie e/o accessorie, sono punite ai sensi dell'art. 650 C.p.

Art. 5 – Accertamento delle violazioni e gestione del procedimento sanzionatorio

1. All'accertamento delle violazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti e nelle ordinanze comunali procedono gli agenti di Polizia Locale e i soggetti legittimati.
2. Possono altresì procedere all'accertamento delle violazioni gli altri soggetti indicati all'art. 13 della legge 689/1981
3. Le funzioni inerenti all'istruzione del procedimento sanzionatorio amministrativo sono di norma attribuite al servizio di Polizia Locale, ad esclusione di quelle attribuite dalle norme e dai regolamenti ad altri soggetti. Le risultanze del procedimento sanzionatorio dovranno essere trasmesse al Responsabile del servizio competente per l'adozione dell'ordinanza – ingiunzione di pagamento ovvero di archiviazione, secondo la procedura di cui ai successivi artt. 10 e seguenti.

Art. 6 – Sequestro e confisca

1. E' sempre disposto il sequestro delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione nei casi in cui è prevista la confisca obbligatoria.
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 2 della legge 689/1981, si potrà altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il C. p. p. consente in sequestro alla Polizia Giudiziaria.

Art. 7 – Pagamento in misura ridotta

1. E' ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria comminata, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, ovvero, se più favorevole, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione immediata, ovvero dalla notificazione degli estremi della violazione.
2. L'importo delle spese di procedimento è stabilito con apposita determinazione del Responsabile del servizio in relazione ai costi sostenuti dall'Amministrazione, i quali potranno essere oggetto di eventuali e successivi adeguamenti.

Art. 8 – Pagamento rateale

1. Il Responsabile del servizio competente può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tra a dieci; ciascuna rata non può essere inferiore a Euro 51,00. In ogni momento il debito può essere estinto mediante unico pagamento.
2. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

Art. 9 – Ricorsi

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione, il responsabile della violazione può far pervenire al Comune scritti difensivi e documenti e/o richiedere di essere sentito personalmente.
2. Sia nell'ipotesi di produzione di scritti difensivi e documenti, che in quella di audizione personale, l'ufficio competente provvederà ad attivare le procedure finalizzate all'acquisizione di tutti gli elementi utili alla valutazione secondo i criteri fissati dall'art. 11 della legge 689/1981, comprese eventuali controdeduzioni da parte dell'agente accertante.
3. Il pagamento della sanzione in misura ridotta renderà improcedibile l'eventuale ricorso.

Art. 10 – Ordinanza – Ingiunzione

1. L'ordinanza – ingiunzione di pagamento ovvero di archiviazione degli atti del procedimento sanzionatorio è disposta dal Responsabile del servizio competente.
2. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento, sempre che gli obbligati non vi abbiano provveduto, deve contenere l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie previste per la confisca amministrativa, per la rimozione delle opere abusive e del ripristino dei luoghi o per la restituzione di cose sequestrate, nonché la fissazione di un congruo termine per l'adempimento.
3. Nel caso in cui gli obbligati non ottemperassero all'ordinanza di rimozione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi, si provvederà d'ufficio a spese dei medesimi.

Art. 11 – Riscossione forzata, iscrizione a ruolo, provvedimento di sgravio

1. Decorso inutilmente il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento stabilito nell'ordinanza-ingiunzione, salvo che sia stato proposto ricorso ovvero che il giudice abbia sospeso l'esecuzione del provvedimento, si dovrà procedere alla riscossione delle somme dovute secondo quanto disposto dall'art. 27 della legge 689/1981, previa verifica della regolarità formale del procedimento sanzionatorio avviato.
2. La procedura per la riscossione forzata delle somme dovute è disciplinata dalle norme in materia di riscossione di ruoli.
3. L'ufficio competente dovrà effettuare i necessari accertamenti, e qualora i motivi del ricorso siano riconosciuti fondati dovrà predisporre, previa tempestiva sospensione dell'esecuzione, il provvedimento di sgravio dei ruoli per la somma non dovuta, autorizzando l'esattore all'annullamento della riscossione della somma sgravata.
4. Qualora il provvedimento di sgravio intervenga dopo il pagamento della somma riconosciuta non dovuta, il predetto provvedimento dovrà altresì contenere l'autorizzazione al rimborso.

Art. 12 – Destinatari dei proventi per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali

1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di norme contenute nei regolamenti e nelle ordinanze comunali spettano al Comune.
2. Quando alla riscossione delle suddette sanzioni provvedano altri uffici non comunali, i medesimi dovranno trasmettere al Comune copia del verbale di contravvenzione, e trasferire le somme riscosse secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 8.

Art. 13 – Affidamento a terzi del servizio di riscossione

1. Le attività inerenti il servizio di riscossione delle sanzioni relative a violazioni amministrative e/o al Codice della Strada possono essere affidate a terzi, come individuati dall'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs 446/1997.
2. Le attività inerenti il servizio di riscossione coattiva delle sanzioni relative a violazioni amministrative e/o al Codice della Strada possono essere affidate ai soggetti terzi summenzionati, che la effettuano con la procedura prevista dalla legge.

Art. 14 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle norme vigenti.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente Regolamento.
3. Sono abrogate le norme riferite alle sanzioni amministrative e contenzioso contenute nei regolamenti e nelle ordinanze vigenti che prevedano sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie.

Art. 15 – Pubblicità

1. Una copia del presente Regolamento dovrà essere messa a disposizione degli eventuali richiedenti per la consultazione.
2. Altra copia sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, e pubblicata sul sito telematico istituzionale.
3. Di esso dovrà sempre essere fatto richiamo.

Art. 16 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.